

**Analisi delle “*condizioni al contorno*”
all’ipotesi di realizzare una discarica per rifiuto CER 19.05.03
nella cava Castagnaro Ovest nel Comune di Pozzuoli**

Marzo 2012

Il 23 marzo 2011, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n°64 ([DPRC 64 del 23 marzo 2011.pdf](#)), il vice Prefetto Annunziato Vardè è nominato “Commissario Straordinario per l’espletamento delle procedure finalizzate all’individuazione dei siti e alla realizzazione di impianti di discarico nel territorio della Provincia di Napoli”, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. 26/11/2010 n°196 ([DL 196 26 novembre 2010.doc](#)), convertito, con modificazioni, in legge 24/1/2011 n°1 ([Legge 1 del 24 gennaio 2011 \(conversione DL 196 del 26 novembre 2010\).pdf](#)).

Il Commissario Vardè, tra le altre, ha identificato la cava di Castagnaro Ovest quale possibile soluzione per il conferimento dei rifiuti codice CER 19.05.03 “Compost fuori specifica” provenienti dagli impianti STIR (Stabilimenti di Tritovagliatura e Imballaggio dei Rifiuti).

L’intento di questo documento è esclusivamente quello di fornire una panoramica delle “condizioni al contorno” (quadro di riferimento normativo, il rifiuto CER 19.05.03, la cava di Castagnaro Ovest) indipendente dal progetto di realizzazione della cava in questione. In un secondo momento, quando il progetto stesso sarà reso pubblico, si svilupperanno, sulla scorta di questa prima analisi, considerazioni tecniche specifiche.

Sintesi del quadro normativo di riferimento

L’art. 2 della legge 24/1/2011 n°1 (conversione, con modifiche, del D.L. 26/11/2010 n°196) prevede che: *<<al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, procede sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla nomina per la durata massima di dodici mesi, di commissari straordinari da individuare fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i professori universitari ordinari con documentata e specifica competenza nel settore dell’impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche i quali, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell’acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Alla individuazione delle ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a*

discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico provvede, sentiti le province ed i comuni interessati, il Commissario straordinario individuato, ai sensi del periodo precedente, fra il personale della carriera prefettizia. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo del presente comma procedono alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi. A tale fine, i commissari predetti svolgono, in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta, pertinenti all'individuazione delle aree di cui al primo periodo del presente comma, sono ridotti alla metà>>.

L'art. 3 della medesima legge 24/1/2011 n°1, a parziale modifica della legge 14/7/2008 n°123 ([Legge 123 del 14 luglio 2008 \(conversione DL 90 del 23 maggio2008\).doc](#)), invece, prevede che: << ... omissis ... i rifiuti aventi codice CER 19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono essere impiegati quale materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e risagomatura di cave abbandonate e dismesse, di discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale materiale di copertura giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio>>.

Successivamente, il D.L. 25 gennaio 2012 n°2 ([DL 2 del 25 gennaio 2012.pdf](#)), in corso di conversione, ha ampliato le previsioni della legge 24/1/2011 n°1 attribuendo al Commissario Straordinario:

- oltre al compito di <<individuazione>> anche quello di <<espropriazione>> delle aree dove realizzare siti da destinare a discarica.

- i poteri di esercitare << ... omissis ... in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti (Province e Comuni interessati) ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché operando con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18¹, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, alla legge 14 luglio 2008, n. 123, ... omissis ... >>.

¹Art.2. Attribuzioni del Sottosegretario di Stato

1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico - territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente previste dal diritto comunitario, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei siti da destinare a discarica, così come individuati nell'articolo 9.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, così come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il Sottosegretario di Stato può altresì utilizzare le procedure di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all'articolo 17. Il Sottosegretario di Stato è altresì autorizzato a porre in essere, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17.

3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato può disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.

Art.18. Deroghe

1. Per le finalità di cui al presente decreto, e fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati, ove necessario per la salvaguardia della salute pubblica e per il tempo strettamente necessario a garantire la tutela di tale interesse, a derogare alle seguenti disposizioni: regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217; legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge cui lavori pubblici» articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» articoli 1, 7, 8, 12, 17; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119; legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III; legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'articolo 7

della legge 20 marzo 1865, n. 2248»; D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» articolo 56; legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; articolo 8, comma 1, secondo periodo; legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l'edificabilità dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunità montane», articoli 69, 81, 82 e 101; legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29; legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»; D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» articoli 6, 7, 8 e 17; legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» articoli 6, 11 e 13; legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10; legge della regione Campania 1° marzo 1994, n. 11; D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante «Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina»; legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17; D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio», allegato A articoli 3, 4, 5, 7 e 8; legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» articolo 2, comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7; D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11; D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, e 18; decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15; D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e 12; decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, recante «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e 30; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54; D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» così come modificato e integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302; legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», articolo 24; decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» articoli 5, 7, fermo il rispetto dell'articolo 6 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica e alle modalità ivi previste, 14, fermo il rispetto dell'articolo 10 della citata direttiva 1999/31/CE; punto 2.4.2 dell'allegato I, quarto capoverso; decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2003 articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181; decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» articoli 178, limitatamente ai commi 4 e 5, 182, 193, 194, limitatamente ai commi 5 e 6, 202, 205, 208, limitatamente ai commi da 5 a 13, 214, 215, 216, 238; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III 241 e 243 e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure straordinarie emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1, articolo 3, comma 1-ter; legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» articolo 1, commi 1117 e 1118; decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per emergenza settore smaltimento rifiuti Campania», articolo 1, comma 3, articolo 3; legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla legge

Inoltre, sempre il D.L. 25 gennaio 2012 n°2 ha stabilito che: <<La procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti di cui alla presente disposizione e' coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione integrata>>.

Il D.L. 25 gennaio 2012 n°2 ha, anche, prorogato la durata della carica del Commissario Straordinario da dodici a ventiquattro mesi.

Il codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) 19.05.03: “Compost fuori specifica”

Il CER 19.05.03 è riferito alla tipologia “compost fuori specifica”, ottenuto da impianti di trito vagliatura di rifiuti solidi urbani indifferenziati. Come tale, pertanto, non è possibile assicurare al materiale, anche dopo stabilizzazione biologica, i requisiti previsti per il compost di qualità come individuati dal d.lgs. 29/04/2006 n. 217, legge sulle caratteristiche degli ammendanti compostati per l'utilizzo in agricoltura.

Data la natura eterogenea dei rifiuti solidi indifferenziati da cui è ottenuta, tale frazione deve essere inviata a smaltimento o utilizzata come terreno di coltivo (FOS) per la gestione delle discariche di RSU.

In merito allo smaltimento, il CER 19.05.03 si riferisce a tipologie di materiali classificati come non pericolosi, pertanto, la loro gestione prevede l'invio in discariche appartenente a tale categoria con le caratteristiche costruttive individuate dal d.lgs. 13/01/03 n°36 ([D. Lgs. 36 del 13 gennaio 2003.pdf](#)).

Gestendo il materiale come rifiuto lo stesso deve essere sottoposto a verifica di conformità come previste dal Decreto Ministeriale 27/09/2010 ([Decreto Ministeriale 27 settembre 2010.pdf](#)). Questo decreto definisce le prove a cui sottoporre il materiale da inviare a smaltimento e i relativi limiti di concentrazione di specifici inquinanti in relazione alle tre categorie di discariche individuate dal d.lgs. 13/01/03 n°36: Rifiuti inerti, Rifiuti non pericolosi e Rifiuti pericolosi.

regionale 14 aprile 2008, n. 4; decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati; le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi; leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.

In base a quanto sopra, per il rifiuto con codice CER 19.05.03, non si può escludere la possibilità che lo stesso possa essere smaltito in discariche per rifiuti inerti purché rispetti i limiti individuati alle tab. 2 e 3 del Decreto Ministeriale 27/09/2010 e le caratteristiche fissate all'art. 5 dello stesso decreto per contenuto di PCB, diossine e furani e agli inquinanti organici persistenti a cui si applicano i limiti dell'all. IV del Regolamento n. 850/04. Le prove di classificazione riguardano sia analisi sul tal quale che prove di eluizione. Tenuto conto della natura del rifiuto i parametri che potrebbero rendere non praticabile lo smaltimento in discariche per rifiuti inerti sono il contenuto in TOC (carbonio organico totale) e DOC (carbonio organico disciolto). Tuttavia, per il TOC e per altri parametri, il Decreto Ministeriale 27/09/2010 prevede all'art. 10 la possibilità di operare in deroga se in fase di autorizzazione della discarica si effettua una analisi di rischio. Nello specifico per il TOC il valore può essere raddoppiato rispetto a quello limite.

Laddove il materiale non dovesse rispettare i requisiti di cui sopra si dovrà necessariamente inviarlo a discariche per rifiuti non pericolosi. In tale caso i limiti TOC e DOC sono di gran lunga superiori e lo stesso decreto deroga ulteriormente ai valori limiti fissati per tali parametri. Difatti, il decreto cita nelle note inerenti lo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi proprio il CER 19.05.03, prevedendo per tale materiale l'esclusione del limite per il DOC purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai programmi regionali di cui all'articolo 5 del d.lgs. 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma Uni/Ts 11184) non superiore a 1000 mgO₂ /kgSVh.

La Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale n°426 del 4/8/2011 ([DGRC 426 4 agosto 2011.pdf](#)) ha approvato il "disciplinare tecnico per l'utilizzo del biostabilizzato ottenuto da processo di stabilizzazione delle matrici organiche dei rifiuti".

Il disciplinare di "utilizzo della frazione organica ottenuta dal processo di trito vagliatura e stabilizzazione aerobica del rifiuto urbano come materiale di copertura giornaliera e superficiale finale delle discariche" definisce <<*le condizioni tecniche (di processo e di composizione) per l'utilizzazione quale materiale di copertura delle discariche del compost fuori specifica (codice CER 19.05.03) ottenuto dal processo di trito vagliatura del rifiuto urbano indifferenziato e successiva stabilizzazione aerobica della frazione umida*>>.

La cava di Castagnaro Ovest

La cava di Castagnaro Ovest si trova nel Comune di Pozzuoli alla via Castagnaro.

[Aerofoto 1.jpg](#)

[Aerofoto 2.jpg](#)

[Aerofoto 3.jpg](#)

[localizzazione 1.pdf](#)

[Localizzazione 2.pdf](#)

L'ambito, ricadente in località Castagnaro e costituito dalle sotto elencate particelle, contraddistinte in catasto al foglio di mappa n.13, in riferimento al **Piano Regolatore Generale del Comune di Pozzuoli**, pubblicato sul BURC n°10 del 11 febbraio 2002, è classificato come segue:

- particelle n.156 e parte della 80, 81, 61 e 55 in “zona M1_1” – *Nuclei di Parco Naturale*, la cui normativa di riferimento è riportata all'art.57 delle norme d'attuazione;
- particelle n.53 e restanti parti della 80, 81, 61 e 55 in “Zona Agricola a Tutela”, le cui normative di riferimento sono riportate all'art.37 delle norme d'attuazione;

Si riporta, per chiarezza, il contenuto degli artt. 57 e 37 delle “*Norme di Attuazione*” del Piano Regolatore Generale ([Norme di Attuazione PRG Pozzuoli.pdf](#)):

- art.57 - Zona M1. Nuclei di Parco Naturale

La zona M1 è suddivisa nelle subzone: M1(1) - M. Barbaro, M. S. Angelo alla Corvara, Montagna Spaccata -; M1(2) - Fondi di Cigliano e cono circostante -; M1(3) - Solfatarata -; M1(4) - Astroni -; M1(5) - Senga.

Subzona M1(1):

Complesso del Campiglione, comprende il M. Barbaro, il M. S. Angelo alla Corvara e Montagna Spaccata.

In coerenza con la normativa di Protezione integrale del Piano Paesistico, la subzona M11 è soggetta a tutela con destinazione ad area agricola e a vegetazione naturale, al tempo libero e ad attività sportive e di trattenimento all'area aperta. È previsto il restauro ambientale mediante la salvaguardia del bosco ceduo esistente e la ricostituzione della macchia mediterranea degradata con la ripiantumazione

delle essenze autoctone originarie; l'eliminazione di manufatti di qualsiasi tipo in contrasto con l'ambiente.

I sentieri esistenti possono essere sistemati come percorsi pedonali, equestri e piste ciclabili. Tali percorsi, escluso quelli equestri, saranno pavimentati con materiali drenanti, di colore intonaco, al fine di garantire la permeabilità dei suoli.

È consentito, altresì, l'uso dei volumi esistenti per funzioni e attività connesse alla destinazione a nucleo di parco naturale, e cioè per case coloniche, centri di documentazione e luoghi di riunione per scolaresche, visitatori e studiosi, uffici, punti di ristoro con servizi igienici per gli utenti, alloggi per la guardiania o presidio del nucleo del parco, depositi di attrezzi, biciclette o ricoveri per cavalli.

- art. 37 - Zone Agricole Speciali

Zona E(t) - Agricola a tutela

Comprende le aree agricole incluse nelle zone di Protezione Integrale del Piano Paesistico vigente. Sono, pertanto, confermati i divieti e gli interventi ammissibili fissati dall'art.11 delle Norme di Attuazione del Piano Paesistico.

È consentito l'intervento diretto, per singole attività immobiliari, per le opere di cui al precedente art.2, 3° comma, punti 1, 2, 3, 4.

È ammessa la ristrutturazione edilizia solo per gli edifici realizzati dopo il 1945.

Sono escluse nuove costruzioni.

Sono ammessi, in conformità al successivo art.77, gli interventi per favorire l'agriturismo in Campania ai sensi della L.R. 28/8/1984 n.41 entro i limiti indicati dall'art.3 della citata L.R. 41/84 e mediante la manutenzione straordinaria con adeguamento igienico-sanitario dei volumi esistenti.

Sono, altresì, consentiti, quando compatibili con le prevalenti previsioni del P.T.P. e con la tutela archeologica, i seguenti interventi:

- ✓ opere di miglioramento fondiario programmate da aziende singole o associate, nel quadro delle direttive comunitarie, nazionali, regionali e di sviluppo zonale;
- ✓ realizzazione e/o sistemazione di strade interpoderali e di bonifica dirette, esclusivamente, a valorizzare l'esercizio dell'agricoltura;

- ✓ opere agrarie per lo sviluppo delle produzioni in funzione delle caratteristiche vocazionali dei terreni nonché della domanda di mercato anche mediante messa a dimora e coltivazione (a cielo aperto) di nuove specie in sostituzione di quelle esistenti.

L'area tecnica del Comune di Pozzuoli ha, inoltre, certificato che l'area della cava di Castagnaro Ovest è soggetta a "vincolo idrogeologico" ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n.3267.

All'area della cava si accede da via Campana attraverso via Castagnaro, arteria, con sezione stradale di circa 4 metri, non adeguata a sopportare il traffico "pesante" (vedi immagini 20, 21, 22). Gli svincoli della tangenziale di Napoli e della SS7 quater da cui si può arrivare a via Campana sono:

- via Campana: 3,7 km;
- Monterusciello: 5,6 km;
- Quarto: 4,4 km

Cartografie:

[PRG Zonizzazione 10000.pdf](#)

[PRG Zonizzazione foglio 2.pdf](#)

[PRG Zonizzazione foglio 3.pdf](#)

[PRG vincoli 10000.pdf](#)

Fotografie:

[IMG 1.JPG](#); [IMG 2.JPG](#); [IMG 3.JPG](#); [IMG 4.JPG](#); [IMG 5.JPG](#); [IMG 6.JPG](#); [IMG 7.JPG](#);
[IMG 8.JPG](#); [IMG 9.JPG](#); [IMG 10.JPG](#); [IMG 11.JPG](#); [IMG 12.JPG](#); [IMG 13.JPG](#); [IMG 14.JPG](#);
[IMG 15.JPG](#); [IMG 16.JPG](#); [IMG 17.JPG](#); [IMG 18.JPG](#); [IMG 19.JPG](#); [IMG 20.JPG](#);
[IMG 21.JPG](#); [IMG 22.JPG](#)

Il **Piano Regionale delle Attività Estrattive della Campania (PRAE)**, pubblicato sul BURC n°27 del 19 giugno 2006, individua la cava di Castagnaro Ovest (codice PRAE 63060/12)

tra quelle chiuse o abbandonate. In particolare, il PRAE posiziona la cava nell'Area di Crisi n°4 e nell'Area di Particolare Attenzione n°1.

Le Norme Tecniche d'Attuazione del PRAE, nel disciplinare le possibili coltivazioni nelle Aree di Crisi e nelle Aree di Particolare Attenzione, stabiliscono la <<finalità prioritaria della riqualificazione ambientale>> ([Norme di Attuazione PRAE.pdf.](#))

Per il **Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei** ([Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei.doc](#)), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°167 del 19 luglio 1999, la cava di Castagnaro Ovest ricade in una "Zona P.I.- Protezione Integrale".

L'art. 11 "Zona P.I." del titolo II "Norme e Prescrizioni di tutela delle singole zone" delle "Norme di Attuazione" identifica:

- **Interventi ammissibili:** interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione della zona; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile attraverso l'utilizzazione di quella esistente per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici.
- **Divieti e limitazioni:**
 - E' vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti; è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata l'utilizzazione delle cave esistenti nella zona. E' vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche esistenti.
 - E' vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espiantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze; qualora si tratti di essenze estranee al contesto paesistico colturale

dovranno essere sostituite da specie indigene o compatibili al suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico colturale dovranno essere gradualmente e programmati. I progetti dovranno essere sottoposti al parere dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II". La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. E' fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.

- **Uso del Suolo:** nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione tipica dei siti. Questi ultimi interventi dovranno essere effettuati con progetto da sottoporre a parere dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II". E' consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato e anche attraverso la ricostituzione delle colture agrarie tradizionali seguenti prescrizioni:
 - è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione;
 - è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art.5 della presente normativa;
 - è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
 - è vietato l'uso di pesticidi chimici di I, II, III classe, secondo le direttive C.E.E.;
 - è vietato l'impiego di mezzi e tecniche di coltivazione che comportino una riduzione delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie;
 - è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

Cartografia:

[PRG Piano Paesistico 10000.pdf](#)

La cartografia “*Rischio e Pericolosità da Frana*” del **Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico** dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Regione Campania, pubblicato sul BURC n.82 del 20 dicembre 2010, classifica l’area sovrastante la cava di Castagnaro Ovest in parte come R4 (rischio molto elevato) e in parte come R2 (rischio medio).

L’art.18 comma 10 delle “*Norme di Attuazione*” ([Norme Attuazione Piano Assetto Idrogeologico.pdf](#)) dello stesso Piano Stralcio prevede che: <<*Per le aree di cava, in cui il livello di pericolosità è associato a fenomeni di dissesto idrogeologico generati nelle porzioni di versante poste a monte o ad episodi di esondazione di alvei, il livello di pericolosità ed il relativo grado di rischio potranno essere definiti solo mediante studi, rilievi e indagini di dettaglio*>>.

Cartografia:

[Piano Assetto Idrogeologico rischio frana.pdf](#)

La cartografia “*Rischio e Pericolosità Idraulica*” del **Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico** dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Regione Campania identifica la via Castagnaro come “*Alveo Strada*”.

L’art.8 comma 11 delle Norme di Attuazione dello stesso Piano Stralcio prevede che: <<*Per gli alvei strada dovrà essere ripristinata la funzionalità idraulica attraverso la separazione della funzione strada dalla funzione di deflusso delle acque*>>.